

## **Lo Stato può legittimamente imporre alle Regioni e agli Enti locali l'abrogazione delle norme restrittive della concorrenza. Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2013**

di Nicola Dessì

Fonte: Corte Costituzionale, sentenza depositata il 23 gennaio 2013, n. 8

Parole chiave: Liberalizzazione del commercio - Tutela della concorrenza - Patto di stabilità

Riferimenti normativi: Artt. 117, co.1 a 6, 118 co. 1, e 119 co. 2 Cost.. Artt. 1 comma 4, e 35 comma 7, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27.

Massima 1: Lo Stato può imporre a Regioni ed Enti locali l'adozione di misure a favore della concorrenza nel settore del commercio.

Massima 2: Lo Stato può valutare le politiche di Regioni ed Enti locali in tema di sviluppo economico, ai fini del patto di stabilità.

La sentenza decide su alcune questioni di legittimità, riunite in un unico giudizio, promosse dalle Regioni Veneto e Toscana, riunendole in un unico giudizio e dichiarandole in parte inammissibili, in parte infondate. Sono state impugnate due disposizioni del c.d. decreto "Cresci Italia" (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27. La prima impone a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di adeguarsi ai principi e alle regole dello stesso decreto in materia di liberalizzazione, delle attività economiche, aggiungendo che "il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111." Spetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare "gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo". La seconda disposizione impugnata abroga la previsione che "l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

In base alle disposizioni impugnate, Regioni ed Enti locali devono abrogare ogni restrizione all'avvio di un'attività economica, che non sia giustificata da ragioni d'interesse pubblico; tale abrogazione costituisce elemento di valutazione della "virtuosità" degli enti, ai fini del patto di stabilità interno. Lo Stato, ex art. 117 comma 2 Cost. ha potestà esclusiva in materia di "tutela della concorrenza", ma non può esercitarla efficacemente, se le Regioni, che legiferano in materia di commercio, e gli Enti locali, che esercitano le corrispondenti funzioni amministrative, non agiscono nel quadro delle leggi statali. Di conseguenza, lo Stato può imporre a Regioni ed Enti locali l'adozione di misure a favore della concorrenza nel settore del commercio e non è violato né l'art. 117 comma 4 Cost., né l'art. 118 Cost., che sanciscono – rispettivamente - la potestà legislativa residuale delle Regioni e la potestà amministrativa degli Enti locali. Al contrario, il

legislatore statale assume come presupposto la loro potestà: questa sarebbe stata lesa se lo Stato avesse disciplinato la materia direttamente, senza fare ricorso a norme regionali e locali.

I provvedimenti in materia di sviluppo economico possono influire sullo stato della finanza pubblica: se è agevolata la crescita economica, ne derivano conseguenze positive per il gettito fiscale. Non è quindi irragionevole che lo Stato attribuisca vantaggi, nel quadro del patto di stabilità interno, agli enti che contribuiscono alla crescita del gettito. "In questa prospettiva, è ragionevole che la norma impugnata consenta di valutare l'adeguamento di ciascun ente territoriale ai principi della razionalizzazione della regolazione, anche al fine di stabilire le modalità con cui questo debba partecipare al risanamento della finanza pubblica."

Una norma avente per oggetto la liberalizzazione del commercio (dunque, lo sviluppo economico) può così rientrare nell'attività di coordinamento della finanza pubblica: quindi, può a buon diritto incidere sul patto di stabilità e di conseguenza sull'autonomia finanziaria delle autonomie locali (che ex art. 119 Cost. avviene nel quadro delle leggi di coordinamento della finanza pubblica).